



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Comado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 41 DEL 12.07.2018

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

- OGGETTO:** Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2603 del 28.02.1995 ai sensi della Legge 724/94. “Unità immobiliare al primo piano di un edificio di due piani”, sito in Barano d’Ischia alla Via Candiano n.9, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 12 p.lla n. 575 sub 3”.
- DITTA:** Sig. CATELLO DI COSTANZO;
- RICHIEDENTE:** Sig. CATELLO DI COSTANZO, nato a Barano d’Ischia (NA) il 06.10.1961 e residente in Barano d’Ischia alla Via Candiano n.9;
- UBICAZIONE:** Località “Candiano”.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con nota prot. com. n. 714 del 31.01.2017 e successive integrazioni prot. com. n. 4539 del 27.06.2017 e prot. com. n. 1725 del 06.03.2018, il Sig. **CATELLO DI COSTANZO**, nato a Barano d’Ischia (NA) il 28.03.1963, C.F.: DSCCLL61R06A617G, e residente in Barano d’Ischia alla Via Candiano n.9/a, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere l’esame dell’istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della **L. 724/94, prot. com. n. 2607 del 28.02.1995** e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d’Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d’Ischia e consistenti in “**Unità immobiliare al primo piano di un edificio di due piani**”, sito in Barano d’Ischia alla Via Candiano n.9, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 12 p.lla n. 575 sub 3, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Carmelo Mattera, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 4597;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dal predetto Richiedente “Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall’art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto “Indirizzi all’Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l’istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94”;
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l’altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall’art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 7 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al prot. com. n. prot. com. n. 714 del 31.01.2017 e successive integrazioni prot. com. n. 4539 del 27.06.2017 e prot. com. n. 1725 del 06.03.2018, e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Carmelo Mattera, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 4597 sono rappresentate le opere abusive relative a **"Unità immobiliare al primo piano di un edificio di due piani", sito in Barano d'Ischia alla Via Candiano n.9, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 12 p.lla n. 575 sub 3"**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale)"** del vigente **P.T.P.** ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 26.03.2018, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile ad esclusione del locale denominato garage sito a confine con la pubblica strada ed il piccolo locale ripostiglio in proprietà e la tettoia a copertura del terrazzo, il tutto come evidenziato in rosso sugli elaborati grafici di rilievo;

RILEVATO:

- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 4, punto n. 5 del 29.03.2018** ha espresso il seguente parere: *".....omissis... La commissione esaminata la pratica e rilevato che le opere oggetto di sanatoria riguardano l'unità immobiliare al piano primo di un fabbricato articolato su due livelli e le stesse rispettano le prescrizioni degli artt. 4 e 7 del PVCP, esprime parere favorevole all'unanimità con esclusione delle opere barrate in rosso...omissis....."*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* del 05.04.2018, allegata alla documentazione trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, unitamente agli elaborati grafici di progetto, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ha accertato tra l'altro *"...la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici..."* nonché proposto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di che trattasi in conformità al parere favorevole reso in data 29.03.2018 dalla Commissione per il Paesaggio;
- **che** con nota **prot. n. 2553 del 05.04.2018**, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa*

GA

nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;

- **che** la predetta documentazione veniva ricevuta dal MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 16.04.2018 (giusta ricevuta agli atti del fascicolo);
- **che** alla data del **12.07.2018** (giusta attestazione prot. n. 5146 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto;

VISTO:

- l'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 "*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*"
- il comma 3 dell'art. 17-bis. "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015;
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015;
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato;
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016;

CONSIDERATO:

- per quanto sopra che alla data del 22.03.2018 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

RITENUTO:

- **pertanto che** ai sensi dell'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 "*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*" di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data **29.03.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio ad esclusione del locale denominato garage sito a confine con la pubblica strada ed il piccolo locale ripostiglio in comproprietà e la tettoia a copertura del terrazzo, il tutto come evidenziato in rosso sugli elaborati grafici di rilievo ;**

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8754 del 11.12.2017, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*";

R I L A S C I A **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

al **Sig. CATELLO DI COSTANZO**, nato a Barano d'Ischia (NA) il 28.03.1963, C.F.: DSCCLL61R06A617G, e residente in Barano d'Ischia alla Via Candiano n.9/a, nella qualità di proprietario, relativa all'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2607 del 28.02.1995 per le opere consistenti nella realizzazione di una "**Unità immobiliare al primo piano di un edificio di due piani**", **sito in Barano d'Ischia alla Via Candiano n.9, e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 12 p.lla n. 575 sub 3**" giusta istanza acquisita al prot. com. con nota n. 714 del 31.01.2017 e successive integrazioni prot. com. n. 4539 del 27.06.2017 e prot. com. n. 1725 del 06.03.2018, come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data **29.03.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio ad esclusione del locale denominato garage sito a confine con la pubblica strada ed il piccolo locale ripostiglio in comproprietà e la tettoia a copertura del terrazzo, il tutto come evidenziato in rosso sugli elaborati grafici di rilievo.**

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La validità e l'efficacia della presente autorizzazione sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico
(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio
(Ing. Vincenzo Marziano)